

COLLANA DELLA RIVISTA DI DIRITTO ROMANO
SAGGI

SCRIPTA EXTRAVAGANTIA
STUDI IN RICORDO
DI
FERDINANDO ZUCCOTTI

A cura di Iole Fagnoli



— Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto —

ISBN 978-88-5513-130-8 - ISSN 2499-6491 - <https://doi.org/10.7359/1247-2024-studi-zuccotti>

Copyright 2024

LED Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto

Via Cervignano 4 - 20137 Milano

Catalogo: www.lededizioni.com

I diritti di riproduzione, memorizzazione e archiviazione elettronica, pubblicazione con qualsiasi mezzo analogico o digitale (comprese le copie fotostatiche, i supporti digitali e l'inserimento in banche dati) e i diritti di traduzione e di adattamento totale o parziale sono riservati per tutti i paesi.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano
e-mail autorizzazioni@clearedi.org - sito web www.clearedi.org

I costi di pubblicazione di questo volume sono stati sostenuti da:

Romanistisches Institut Universität Bern

Fondi di dotazione

Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto - Università degli Studi di Milano

Fondi di ricerca Saverio Masuelli

Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di Torino

Gianfranco Mozzali

Claudio Felisari

Elena Babanicas

Flora Maria Piccinini

Donatella e Guia Busdraghi

Stampa: Litogi

Sommario

<i>Iole Fagnoli</i> Ferdinando Zuccotti o della stravaganza del diritto	11
<i>Saverio Masuelli (a cura di)</i> Pubblicazioni di Ferdinando Zuccotti	25
<i>Francesco Arcaria</i> Il <i>praetor</i> nel terzo libro del <i>De omnibus tribunalibus</i> di Ulpiano	33
<i>Pierfrancesco Arces</i> L'archetipo delle <i>Istituzioni</i> di Gaio è dunque solo vana immaginazione?	49
<i>Stefano Barbati</i> La ' <i>vetus atque usitata exceptio</i> ' – ' <i>cuius pecuniae dies fuisset</i> ' – di Cic. <i>De orat.</i> 1.168: un rimedio a disposizione dell'attore per evitare la <i>pluris petitio tempore</i> nel processo <i>per legis actiones</i>	67
<i>Mariagrazia Bianchini</i> A proposito di <i>manumissio a non domino</i>	101
<i>Maria Luisa Biccari</i> Minime riflessioni sulla servitù a margine di alcuni testi plauziani	109
<i>Pierangelo Buongiorno</i> Aspetti della repressione del falso a Roma tra tarda repubblica e primo principato	123
<i>Piera Capone</i> Profili della conflittualità fra vicini in una <i>controversia</i> di Seneca il Vecchio	145
<i>Valeria Carro</i> Gli usi civici tra passato e presente: un patrimonio di valori antichi	167

<i>Cosimo Cascione</i> Pretori nelle XII Tavole?	185
<i>Luca Castellani</i> Diritto commerciale uniforme e circolazione dei modelli giuridici: realtà e sfide	191
<i>Luca Ceglia</i> L'interpretazione di D. 18.1.65 (Iavol. 11 epist.): un'ipotesi di censura sabiniana	201
<i>Giovanna Coppola Bisazza</i> La funzione attribuita alla cultura umanistica e tecnica tra Teodosio II e Giustiniano	233
<i>Martino Emanuele Cozzi</i> «Una tesi un poco eterodossa». L'usucapione nel pensiero di Ferdinando Zuccotti	249
<i>Salvatore Antonio Cristaldi</i> <i>Manumissio</i> del minore di trent'anni e acquisto della condizione di <i>servus Caesaris</i>	265
<i>Matteo De Bernardi</i> Sulle lezioni del prof. Franco Pastori alla Statale di Milano	281
<i>Elio Doverè</i> Il <i>furor</i> eversivo degli eutichiani e il rimedio normativo	297
<i>Francesco Fasolino</i> Il diritto in funzione dell'uomo: riflessioni minime sullo studio della storia del diritto	317
<i>Riccardo Fercia</i> Trebazio e il comodato di <i>pondera iniqua</i>	323
<i>Monica Ferrari</i> Una famiglia ai margini dell'Impero: diritto e vita quotidiana nei Papiri Eufratensi	343
<i>Thomas Finkenauer</i> <i>Religio iudicis vel praetoris</i>	363
<i>Lorenzo Franchini</i> Caratteri e metodi della prima giurisprudenza laica: sintesi e pensieri sparsi	393

<i>Aleksander Grebieniow</i> Tracce di patti successori nell'editto di Giustiniano ' <i>De Armeniorum successione</i> ' del 535	425
<i>Giovanni Gulina</i> Un istituto sopravvissuto a se stesso. Riflessioni sulla <i>noxae deditio</i>	441
<i>Francesca Lamberti</i> <i>Isenatus consulta</i> Persiciano, Claudiano e Calvisiano in tema di matrimoni tra "anziani"	469
<i>Paola Lambrini</i> La proprietà delle terre nell'arcaico ordinamento romano alla luce di Dionigi di Alicarnasso	493
<i>Francesco Lucrezi</i> Repressione criminale e «categorie sistematiche». Ricordo di Ferdinando Zuccotti	505
<i>Carla Masi Doria</i> Cornelia, madre o tribù?	511
<i>Saverio Masuelli</i> Ricerche in tema di <i>cautio fructuaria</i>	517
<i>Valerio Massimo Minale</i> Il cavallo nell' <i>Ekloge</i> isaurica	533
<i>Carlo Pelloso</i> Sul significato di <i>quirites</i> e sulle formule ' <i>populus Romanus quiritium</i> ' e ' <i>populus Romanus quirites</i> '	539
<i>Carmela Pennacchio</i> Follia e matrimonio: maneggiare con cura. ' <i>Quid enim tam humanum est, quam ut fortuitis casibus mulieris maritum vel uxorem viri participem esse?</i> '	557
<i>Ivano Pontoriero</i> Pena convenzionale e interessi nella tradizione romanistica	577
<i>Francesca Pulitanò</i> Ferdinando Zuccotti e il dibattito attuale sull' <i>agere per sponsonem</i>	603

<i>Francesca Reduzzi Merola</i> Una controversia di Seneca il Vecchio e i divieti matrimoniali tra ingenuae e liberti	623
<i>Giunio Rizzelli</i> Ferdinando e <i>La paelex</i> . Un ricordo	627
<i>Antonio Saccoccio</i> <i>Periculum evictionis</i> nel diritto romano	635
<i>Maria Virginia Sanna</i> Ancora sul <i>partus ancillae</i>	665
<i>Roberto Scevola</i> Sulla configurazione del <i>crimen ambitus</i> fino all'età sillana: la centralità della <i>lex Cornelia Baebia</i> (181 a.C.)	679
<i>Raffaella Siracusa</i> La nozione di <i>universitas</i> in una prospettiva storico-comparatistica	705
<i>Mario Varvaro</i> Vat. Fr. 92, l' <i>indefensio</i> e la natura restitutoria degli interdetti <i>Quem fundum</i> e <i>Quem usum fructum</i>	725
<i>Gloria Viarengo</i> Giustizia familiare e giustizia pubblica a Roma: un tentativo di sintesi alla luce delle ricerche più recenti	743
<i>Silvia Viaro</i> ' <i>Si volet, suo vivito</i> '. Considerazioni sulla condizione dell' <i>'addictus'</i> nelle XII Tavole	767
<i>Andreas Wacke</i> Jesus Christus als Angeklagter vor Pontius Pilatus in der Historienmalerei	811
<i>Adolfo Wegmann Stockebrand</i> Rilievi minimi su <i>re contrahere</i> e <i>credere</i> nelle <i>res cottidianae</i>	831
<i>Lorenzo Lanti - Manfredi Zanin (a cura di)</i> Indice delle fonti	853

Francesco Fasolino

Università degli Studi di Salerno

Il diritto in funzione dell'uomo: riflessioni minime sullo studio della storia del diritto

I compilatori del Digesto, la grande opera destinata a raccogliere e conservare per sempre l'immenso tesoro sapienziale tratto dalle opere dei più grandi giuristi romani, fermamente voluta dall'imperatore Giustiniano nei primi decenni del VI sec. d.C., avevano ben chiaro quale fosse il fine ultimo del diritto: utilizzando e facendo proprie le parole di Ermogeniano, un giurista vissuto a cavallo tra il III ed il IV secolo, essi infatti, già nelle prime pagine della compilazione, affermavano che il diritto ha la sua ragion d'essere e il suo elemento fondante nell'uomo: *'hominum causa omne ius constitutum sit'* (Herm., Dig. 1.5.2)¹.

Come è evidente, seguendo l'insegnamento dei giuristi che li avevano preceduti, i giuristi bizantini del VI secolo avevano piena consapevolezza della necessità che lo studio e l'applicazione del diritto si fondino sul presupposto di una indispensabile sensibilità per il mondo in cui viviamo e per la storia in cui siamo immersi, nello sforzo continuo di cogliere i segni dei mutamenti sociali incipienti e dei loro effetti sugli scenari del diritto e, di conseguenza, sulle dinamiche dell'ordinamento.

Ponendosi consapevolmente all'interno di una tradizione di cui essi si sentivano parte e di cui ben conoscevano la formazione e le tappe di evoluzione fino ai loro tempi, i compilatori del Digesto furono i protagonisti di un grandioso progetto, sposato dall'autorità imperiale, per il quale la storia della giurisprudenza dei secoli trascorsi era coniugata con la codificazione del diritto vigente, da un lato, e con l'elaborazione dei principi istituzionali per l'insegnamento del diritto, dall'altro,

¹) D. 1.5.2. (Herm. 1 iur. epit.): *Cum igitur hominum causa omne ius constitutum sit, primo de personarum statu ac post de ceteris, ordinem edicti perpetui secuti et his proximos atque coniunctos applicantes titulos ut res patitur, dicemus.* Sul passo, ampiamente commentato dalla dottrina romanistica, si v. E. DOVERE, *De iure. Studi sul titolo I delle Epitomi di Ermogeniano*, Torino, 2001, in part. p. 66 ss.

nella radicata convinzione che ai giuristi spettasse una funzione complessa ma intrinsecamente unitaria, per la quale la conoscenza del diritto del passato era indispensabile tanto per la corretta applicazione del diritto vigente che per il suo insegnamento.

Lo storico del diritto, invero, contrariamente a quanto in maniera superficiale oggi si ritiene dai più, possiede una non comune capacità di inserirsi e partecipare attivamente al dibattito attuale sulle principali questioni all'attenzione della scienza giuridica. L'indagine storico-giuridica può, infatti, sicuramente contribuire ad una migliore comprensione dei processi della società "globale" di cui siamo parte; ciò ovviamente senza scadere in una banalizzazione della storia o peggio nella sua strumentalizzazione, volta a piegarla per tracciare troppo dirette, e spesso inverosimili, analogie o confronti con la contemporaneità².

Non si tratta, come ho già avuto modo di dire in altre occasioni, di orientarsi verso scelte culturali "attualizzanti", in se e per sé spesso inconcludenti, quanto piuttosto di concepire la funzione del giurista "a tutto tondo", nella consapevolezza della proficuità di un dialogo costante tra la storia del diritto e le categorie concettuali del presente; dialogo certo non facile in quanto presuppone, da un lato, la capacità di percepire la complessità del presente, fuoriuscendo da comodi ma spesso logori steccati tematico/disciplinari e, dall'altro, la volontà, invero non così frequente, di riconoscere una dimensione di senso al patrimonio esperienziale recato dalla storia del passato.

Studiare oggi il diritto romano significa, dunque, adottare una prospettiva storica che aumenti la capacità di leggere criticamente e di comprendere in profondità le trasformazioni di cui siamo testimoni ed elaborare possibili soluzioni nella logica di un *ius* declinato come *hominum causa constitutum* e perciò fermamente orientato a ridurre, se non a superare, le molteplici situazioni di emarginazione e di vulnerabilità che costituiscono un oggettivo limite alla piena realizzazione ed alla dignità di ogni persona umana³.

²) Sull'argomento, nella sua prospettiva storica, possono segnalarsi, tra gli altri, i lavori di R. BAUMAN, *Human rights in ancient Rome*, London-New York, 2000; M. TALAMANCA, *L'antichità e i 'diritti dell'uomo'*, in *Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Atti dei Convegni Lincei*, 174, Roma, 2001, part. p. 51 ss.; G. GILBERTI, *Omnium una libertas. Alle origini dell'idea di diritti umani*, in *50 anni Corte Costituzionale*, in *Tradizione romanistica e Costituzione*, diretto da L. LABRUNA (cur. M.P. BACCARI, C. CASCIONE), 1 t. 2, Napoli, 2006, partic. p. 1892 ss.; S. TAFARO, *Centralità dell'uomo (persona)*, in *Studi per Giovanni Nicosia. Raccolta di scritti in onore di G. Nicosia*, 8, Milano, 2007, p. 97 ss.; J.M. BLANCH NOUGUÉS, *Ius, iustitia y persona: a proposito de la pregunta antropológica*, in *Revista General de Derecho Romano*, 10, 2008, p. 1 ss.; M.P. BACCARI, *Principi del diritto romano e magistero dei pontefici romani su iustitia, libertas, veritas, caritas/amor (a proposito della 'Deus caritas est' e della 'Caritas in veritate')*, in *Revista General de Derecho Romano*, 15, 2010, p. 1 ss.

³) Un simile argomento, in La Pira, viene evocato per contrastare la 'statolatria', intesa come causa della soggezione della persona all'idea di stato: «Non la persona per lo Stato, ma lo Stato per la

In tale prospettiva, lo studio del diritto romano e, più in generale, della storia del diritto non è mai mera erudizione e nemmeno scienza antiquaria, nella consapevolezza che concentrarsi sulla puntualità estrema della conoscenza può non di rado portare a risultati fuorvianti; men che mai esso è autoreferenzialità narcisistica e compiaciuta: l'analisi storica del diritto si giustifica, invece, soltanto se essa è intimamente legato al presente, in funzione della soddisfazione dei bisogni dell'uomo.

Il giurista, in altre parole, è veramente tale solo se, essendo pienamente inserito nel processo storico, ne percepisce seriamente l'incessante evoluzione e al contempo penetra il dinamismo dell'ordinamento; se, cioè, dalla conoscenza della storia egli riesce ad acquisire gli strumenti culturali e concettuali necessari per comprendere a pieno la realtà in cui è immerso, sapendo discernere gli elementi di transizione e di trasformazione del mondo in cui si trova a vivere ⁴.

Sulla scorta di tali premesse, il diritto dei Romani, rappresenta dunque un giacimento esperienziale dal quale l'interprete moderno può attingere, consapevolmente ma criticamente, modelli di bilanciamento degli interessi e statuti soggettivi, non teorici ed astratti bensì storicamente sperimentati, capaci di trasformarsi e ricomporsi fluidamente in relazione al variare delle materiali condizioni dell'esistenza umana ⁵.

In netta e ferma opposizione contro la corrente deriva oscurantista, che rifiuta ogni valore e considerazione alla storia, e dunque anche alla storia del diritto,

persona e per tutti gli sviluppi naturali e soprannaturali della persona: ecco la legge base del vero ordine giuridico; già i romani l'avevano magistralmente precisata: *Hominum causa omne ius constitutum est* (D. 1, 5, 2)». Sul pensiero dell'accademico fiorentino, v., per tutti, P. CATALANO, *Alcuni concetti e principi giuridici romani secondo Giorgio La Pira*, in *Diritto@Storia*, 5, 2006, p. 1 ss. e il più recente P. GIUNTI, *Il futuro del passato. Giorgio La Pira e il diritto romano*, in *La fondazione romanistica. Scritti di storia e di diritto romano* (cur. P. GIUNTI), Firenze, 2019, p. XXV ss.

⁴) Risale alla metà degli anni Sessanta del secolo scorso l'intervento di S. CASSESE, *Sulla storiografia giuridica e la scienza del diritto pubblico*, in *Quaderni storici delle Marche*, 1, 2, 1966, p. 226 ss., circa la necessità che la storiografia giuridica fornisca apporti indispensabili al giurista, al legislatore, al magistrato, che essa invece pare sottovalutare o ignorare. Nell'occasione, gli ambiti di approfondimento segnalati come degni di migliori attenzioni riguardavano, ad esempio, i profili della concreta attuazione delle norme (più che della loro formale gerarchia), quelli dell'effettività delle disposizioni e delle ideologie giuridico-politiche. Malgrado le argomentazioni sviluppate dall'insigne Studioso siano orientate principalmente a sollecitare, in particolare, l'approfondimento della legislazione dei secoli immediatamente precedenti al proprio, le sollecitazioni rivolte ben sembrano attagliarsi allo studio storico-giuridico in generale.

⁵) A. PALMA, *La negozialità romana: fenomeno storico e modello metastorico. Note introduttive sulla causa contractus*, in *Riflessioni sulla negozialità. Profili storico-comparativi* (cur. A. PALMA), Napoli, 2013, p. VII, parla, ad esempio, del carattere destrutturato del sistema romano come di «una grande opportunità epistemologica, poiché consente di sperimentare in vitro, per il tramite dello studio storico-giuridico degli strumenti della negozialità romana, la fenomenologia di un sistema parimenti destrutturato come quello della modernità [...]».

occorre dunque, a mio avviso, privilegiare i contesti, anche culturali ed ideali, piuttosto che le ricostruzioni puntuali, non sempre attendibili, del regime giuridico di un istituto o le sottigliezze esegetiche, cui continuano ad essere molte volte orientati gli studi romanistici, elaborando quindi una prospettiva metodologica e culturale consapevole di un necessario rinnovamento della ricerca e della didattica nel campo della scienza romanistica.

Certo, si tratta di una sfida impegnativa perché richiede indispensabilmente, da parte dello storico del diritto, che non voglia trasformarsi in un mero antiquario, un'adeguata conoscenza del diritto positivo nella sua pratica attuazione e delle problematiche connesse; a tale riguardo, ad esempio, è indispensabile che lo storico del diritto abbia piena consapevolezza dei principali temi oggetto di discussione attraverso la conoscenza, non saltuaria né superficiale, quantomeno degli approdi più recenti del dibattito dottrinale nonché degli orientamenti delle principali Corti di giustizia.

Tale prospettiva di studi, tuttavia, si rivela oltremodo efficace al fine di consentire allo studioso del diritto di (tentare di) coniugare *ius* e *iustitia* attraverso l'interpretazione⁶. Ovviamente non si tratta della mera esegesi tecnica delle norme

⁶) Rispetto al contenuto di D. 1.1.10 pr. (Ulp. 1 reg.), alla cui stregua '*Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*', A. PALMA, *La domanda di equità: tra sistema casistico e costruzione della regola*, in *Revista General de Derecho Romano*, 29, 2017, p. 1 osserva che «El vínculo inseparable entre justicia y ley constituye una concatenación ideal que inspira la función que el jurista está llamado a jugar. Entre ius y iustitia hay un vínculo objetivo, como lo confirma el análisis etimológico de términos tales como iustus, iustitia ius. Éste último deriva de la palabra wusu de origen babilónico y expresa la distinción entre lo que es bueno y lo que es malo. La necesidad de lograr la justicia material ha llevado a los juristas a recurrir a criterios de solución de conflictos, alternativos a aquellos que proporciona la ley entendida solo como ley positiva, es decir como la derivada del poder del Estado». Per alcune suggestioni in tema v. U. VON LÜBTOW, *De iustitia et iure*, in *ZSS*, 66, 1948, p. 458 ss.; W. WALDSTEIN, *Zu Ulpian's Definition der Gerechtigkeit (D 1, 1, 10 pr.)*, in *Festschrift für Werner Flume zum 70. Geburtstag*, 12. September 1978 (cur. H.H. JAKOBS, E. PICKER, J. WILHELM), 1, Köln, 1978, p. 213 ss.; ID., *Ist das „suum cuique“ eine Leerformel?*, in *Ius Humanitas. Festschrift zum 90. Geburtstag von Alfred Verdross* (cur. H. MIEHSLER ET AL.), Berlin, 1980, p. 285 ss.; M. DIEBELHORST, *Die Gerechtigkeitsdefinition Ulpian's in D. 1,1,10 pr. und die Praecepta iuris nach D. 1,1,10,1 sowie ihre Rezeption bei Leibniz und Kant*, in *Römisches Recht in der europäischen Tradition. Symposium aus Anlass des 75. Geburtstages von Franz Wieacker* (cur. O. BEHREND, M. DIEBELHORST, E.W. VOSS), Ebelsbach, 1985, p. 185 ss.; G. FALCONE, *La 'vera philosophia' dei 'sacerdotes iuris'*. Sulla raffigurazione ulpiana dei giuristi (D.1.1.1), in *AUPA*, 49, 2004, p. 41 ss.; F. GALLO, *Fondamenti romanistici del diritto europeo: a proposito del ruolo della scienza giuridica*, in *Diritto@Storia*, 4, 2005, p. 1 ss.; L. PEPPE, *Jedem das Seine', (uni) cuique suum, 'a ciascuno il suo'*, in *Tradizione romanistica e Costituzione*, cit., 2, Napoli, 2006, p. 1707 ss.; G. FALCONE, *Ius suum cuique tribuere*, in *AUPA*, 52, 2007-2008, p. 135 ss.; F. GALLO, *La 'verità': valore sotteso alla definizione celsiana del diritto*, in *Diritto@Storia*, 7, 2008, p. 1 ss.; A. CORBINO, *Ius suum cuique tribuere. Osservazioni minime sulla definizione ulpiana di iustitia (D. 1.1.10 pr.-2 e Rhet. ad Her. 3.2.3)*, in *Homenaje al Profesor Armando Torrent* (cur. A. MURILLO VILLAR, A. CALZADA GONZÁLEZ, S. CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ), Madrid, 2016, p. 155 ss.; M. VARVARO, *La Giustizia, la spada e la bilancia*, in

ma della vera e propria *interpretatio iuris*, quell'arte che, come hanno dimostrato i giuristi romani, ha storicamente permesso di declinare l'applicazione del diritto coerentemente con i valori di una civile convivenza, rispettosa di valori fondanti quali l'*aequitas*, l'*humanitas*, la *benignitas*⁷, ponendo in tal modo il diritto stesso al servizio della persona umana affinché, appunto, '*hominum causa omne ius constitutum sit*', come già affermava con forza il giurista Ermogeniano sul finire del terzo secolo d.C.

In tale direzione, l'esperienza giuridica dei romani assurge peranto a patrimonio di tecniche argomentative, di principi e di concetti utili, nel tentativo di soddisfare una perenne domanda di giustizia, dando ai bisogni incessantemente mutevoli degli uomini le necessarie risposte concrete, oggi come mai non più rinviabili.

Lo studio della storia del diritto, in tal modo, acquista un rinnovato senso, non rischiando di diventare oggetto autoreferenziale, e per questo isolato dal complesso della tradizione giuridica contemporanea, bensì pienamente idoneo, al

ἄρμος. *Ricerche di storia antica*, 9, 2017, p. 594 ss.

⁷) Per un panorama essenziale della letteratura in materia v. I. HEINEMANN, s.v. *Humanitas*, in *RE*, Suppl. 5, 1931, coll. 282 ss.; R. HARDER, *Nachträgliches zu humanitas*, in *Hermes*, 69, 1934, p. 64 ss.; E. ALBERTARIO, *Etica e diritto nel mondo classico latino*, in *Studi di diritto romano*, 5, Milano, 1937, p. 3 ss.; P. BOYANCÉ, *Études sur l'humanisme cicéronien*, Brussels, 1950; J. GAUDEMET, *Utilitas Publica*, in *Revue Historique de Droit Français et Etranger*, 29, 1952, p. 465 ss.; S. RICCOBONO, *L'idea di humanitas come fonte di progresso del diritto*, in *Studi in onore di Biondo Biondi*, 2, Milano, 1965, p. 583 ss.; F.P. CASAVOLA, *L'Humanitas insieme a philantropia e paideia, come crescita civile della condizione umana tra Adriano e Marco Aurelio*, in *Aufstieg und Niedergang der römischen Welt*, 2, 15, 1977, p. 157 ss.; D. OWEN, *Human rights*, London, 1978; J. DONNELLY, *The concept of human rights*, London, 1985; D.M. VEIGA LÓPEZ, *Mores maiorum: ¿sistema moral o costumbre?*, in *Anuario de la Facultad de Derecho*, 5, 1987, p. 413 ss.; P. DAVIES, *Human rights*, London, 1988; A. FERNÁNDEZ BARREIRO, *Etica social y derecho en la tradición jurídica romano-republicana*, in *Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense*, 76, 1989-1990, p. 379 ss.; A. PALMA, *Humanior interpretatio. 'Humanitas' nella giurisprudenza e nella normazione da Adriano ai Severi*, Torino, 1992; P. VEYNE, *Humanitas: Romans and non Romans*, in *The Romans* (cur. A. GIARDINA, L.G. COCHRANE), Chicago, 1993, p. 342 ss.; F. SCHULTZ, *I principii del diritto romano*, rist. 1995 (trad. it. V. Arangio Ruiz, Firenze, 1946), p. 164 ss.; A. PALMA, *Benignior interpretatio. 'Benignitas' nella giurisprudenza e nella normazione da Adriano ai Severi*, Torino, 1997; A. FERNÁNDEZ DE BUJÁN, *Conceptos y dicotomías del Ius*, in *Revista Jurídica Universidad Autónoma de Madrid*, 3, 2000, p. 9 ss.; L. LABRUNA, *Diritti dell'uomo, tradizione romanistica e humanitas del diritto*, in *Iurisprudentia universalis, Festschrift Theo Mayer-Maly* (cur. T. MAYER-MALY, M.J. SCHERMAIER, J.M. RAINER, L.C. WINKEL), Köln-Weimar-Wien, 2002, p. 379 ss.; F.B.J. WUBBE, *L'humanitas de Justinien*, in *Ius vigilantibus scriptum. Ausgewählte Schriften*, (cur. F.B.J. WUBBE, P. PICHONNAZ), Freiburg Schweiz, 2003, p. 441 ss.; L. GAROFALO, *L'humanitas nel pensiero della giurisprudenza classica*, in *Diritto@Storia*, 4, 2005, p. 1 ss.; G. PURPURA, *Brevi riflessioni sull'humanitas*, in *Annali del Dipartimento di storia del diritto dell'Università di Palermo*, 53, 2009, p. 289 ss.; L. SOLIDORO, *Tra morale e diritto. Gli itinerari dell'aequitas*, Torino, 2013; L. GAROFALO, *L'humanitas tra diritto romano e totalitarismo hitleriano*, in *TSDP*, 7, 2015, p. 1 ss.; M. CATERINI, *'In poenis benignior est interpretatio facienda'*, in *Archivio Giuridico*, 155.1, 2023, p. 51 ss.

contrario, ad offrire gli strumenti necessari per discernere la complessità del presente e dare risposte ai bisogni, sempre mutevoli e sempre più complessi dell'uomo di oggi.

Il cultore del diritto romano, dunque, non può limitarsi a compiacersi della conoscenza di un diritto e di una scienza giuridica di un lontano passato, seppur glorioso, ma ha l'obbligo di essere consapevole che la storia attraversa le vicende del diritto, sottraendone le trasformazioni alla mera casualità. È per questa ragione che non esiste un diritto senza storia così come non può esistere un vero giurista privo di questa consapevolezza: un itinerario che dobbiamo tutti percorrere, con equilibrio e nella lucida consapevolezza che, se da un lato sarebbe illusorio pensare di rinvenire nella storia tutte le risposte di cui abbiamo bisogno, dall'altro, invece, proprio la conoscenza delle vicende passate dell'uomo ci può consentire però di porre correttamente le domande.